



COMUNE DI BORGO PRIOLO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

TEL. (0383) 872214 – 872265 FAX. (0383) 871371 COD. FISC. 00468890181

Ufficio Tecnico Comunale

AGGIORNAMENTO ONERI CONCESSORI AI SENSI DELLA L.R. N. 12/2005 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21/12/2015

IDENTIFICATIVO ZONE E DESTINAZIONI DI PGT

n	zona	Definizione di zona	destinazione
1	ZTS	Nucleo di antica formazione	Residenziale A
2	ZTR1	Tessuto urbano consolidato di recente formazione, prevalentemente residenziale, a densità molto bassa e lotti liberi interclusi.	Residenziale B
3	ZTR2	Tessuto urbano consolidato di recente formazione, prevalentemente residenziale, a bassa densità	Residenziale B
4	ZTR3	Tessuto urbano consolidato di recente formazione, prevalentemente residenziale, a media densità	Residenziale B
5	ZTR4	Tessuto urbano consolidato di recente formazione, prevalentemente residenziale, a densità alta	Residenziale C
6	ZTR5	Tessuto urbano consolidato di recente formazione, prevalentemente residenziale, a densità molto alta	Residenziale C
7	ZTP	Tessuto urbano consolidato di recente formazione, prevalentemente produttivo	Industria Artigianato Agricoltura
8	ZTTR	Tessuto urbano consolidato di recente formazione, prevalentemente turistico ricettivo	Industria Alberghiera
9	ZTTR/VS	Tessuto urbano consolidato di recente formazione, prevalentemente turistico ricettivo / attrezzature per il verde, lo sport e il tempo libero	Attrezzature sportive
10	ZTS A	Ambito agricolo nel nucleo antico	
11	ZTA	Ambito agricolo nel tessuto consolidato	
12	ZONA A1	Ambito destinato ad attività agricola	
13	*	Edifici esistenti non più adibiti ad uso agricolo	Residenziale E

ONERI DI URBANIZZAZIONE					
(Nuove Costruzioni, demolizioni e ricostruzioni convenzionate e non)					

Num	destinazione	Unità di misura	Oneri urbanizzazione PRIMARIA	Oneri urbanizzazione SECONDARIA	Smaltimento Rifiuti
1	Residenziale A	Euro/ a mc.	0,90	2,30	
2	Residenziale B	Euro/ a mc.	1,10	2,30	
3	Residenziale C	Euro/ a mc.	1,60	2,30	
4	Residenziale E	Euro/ a mc.	1,60	2,30	
5	Industria Artigianato Agricoltura	Euro/ a mq. slp	3,30	1,60	1,30
6	Industria Alberghiera	Euro/ a mq. Slp	6,00	4,40	
7	Commerciale Direzionale	Euro/ a mq. Slp	14,80	3,70	
8	Per parcheggi coperti e silos per autoveicoli	Posto Macchina	59,40	14,80	
9	Attrezzature culturali, sanitarie ed assistenziali	Euro/ a mq. slp	3,00	0,70	
10	Attrezzature sportive	Euro/ a mq. slp	1,50	0,40	
11	Attrezzature per lo spettacolo	Euro/ a mq. slp	4,50	1,10	

ONERI DI URBANIZZAZIONE

(Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione non compresi tra quelli di cui L. 19/77)

Num	destinazione	Unità di misura	Oneri urbanizzazione PRIMARIA	Oneri urbanizzazione SECONDARIA	Smaltimento Rifiuti
1	Residenziale A	Euro/ a mc.	0,50	0,50	
2	Residenziale B	Euro/ a mc.	0,70	0,70	
3	Residenziale C	Euro/ a mc.	0,70	0,70	
4	Residenziale E	Euro/ a mc.	0,70	0,70	
5	Industria Artigianato Agricoltura	Euro/ a mq. slp	1,70	0,80	0,70
6	Industria Alberghiera	Euro/ a mq. Slp	3,00	2,20	
7	Commerciale Direzionale	Euro/ a mq. Slp	7,40	1,90	
8	Per parcheggi coperti e silos per autoveicoli	Posto Macchina	30,00	7,50	
9	Attrezzature culturali, sanitarie ed assistenziali	Euro/ a mq. slp	1,50	0,50	
10	Attrezzature sportive	Euro/ a mq. slp	0,80	0,20	
11	Attrezzature per lo spettacolo	Euro/ a mq. slp	2,50	0,60	

ONERI DI URBANIZZAZIONE TABELLA RIASUNTIVA

Num	destinazione	U. M,	NUOVE COSTRUZIONI			RISTRUTTURAZIONI		
			O.U. PRIM	O.U. SEC.	S. R.	O.U. PRIM	O.U. SEC.	S. R.
1	Residenziale A	mc.	0,90	2,30		0,50	0,50	
2	Residenziale B	mc.	1,10	2,30		0,70	0,70	
3	Residenziale C	mc.	1,60	2,30		0,70	0,70	
4	Residenziale E	mc.	1,60	2,30		0,70	0,70	
5	Industria Artigianato Agricoltura	mq.	3,30	1,60	1,30	1,70	0,80	0,70
6	Industria Alberghiera	mq.	6,00	4,40		3,00	2,20	
7	Commerciale Direzionale	mq.	14,80	3,70		7,40	1,90	
8	Per parcheggi coperti e silos per autoveicoli	P.M.	59,40	14,80		30,00	7,50	
9	Attrezzature culturali, sanitarie ed assistenziali	mq.	3,00	0,70		1,50	0,50	
10	Attrezzature sportive	mq.	1,50	0,40		0,80	0,20	
11	Attrezzature per lo spettacolo	mq.	4,50	1,10		2,50	0,60	

Gli importi degli oneri di urbanizzazione sono riferiti al volume in progetto espresso in metro cubo vuoto per pieno ovvero alle volumetrie effettive di progetto comprensive delle murature perimetrali esterne eventualmente maggiorate, delle strutture orizzontali nonché dei vani scala.

DETERMINAZIONE PERCENTUALI DI APPLICAZIONE PER LA QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LE DESTINAZIONI TURISTICHE, COMMERCIALI E DIREZIONALI

L'articolo 48 della Legge Regionale 12/05 stabilisce che gli interventi relativi a immobili aventi destinazioni per attività commerciale, terziario direttivo, turistico-alberghiero-ricettivo, qualora soggetti a contributo, comportano la corresponsione, oltre che degli oneri di urbanizzazione, di una quota a titolo di contributo di costruzione nella misura massima del 10% del costo documentato di costruzione.

Si ritiene debba essere applicata la quota nella misura massima del

10% del costo documentato di costruzione

In fase di acquisizione del titolo abilitativi (sia esso Permesso di Costruire che Denuncia d'Inizio Attività), l'interessato deve pertanto predisporre il relativo computo metrico estimativo redatto secondo il bollettino edito dalla C.C.I.A.A. di Pavia in vigore all'atto della richiesta dei titoli abilitativi, riportante i costi reali secondo le variazioni delle quotazioni medie di mercato e pertanto già comprensivi dell'adeguamento derivante dagli indici ISTAT.

Ai sensi del D.Lgs. 192/05, la Regione Lombardia con la D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 ha disciplinato dettagliatamente l'argomento disponendo norme, criteri e modalità di attuazione per garantire l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica, determinando i requisiti energetici degli edifici (indice di prestazione energetica, valori limite di trasmittanza termica, efficienza globale, ecc) di cui all'allegato A della D.G.R., a cui ci si deve attenere in fase di progettazione edilizia.

Va precisato che già l'art. 2, commi 1-ter e 2 della L.R. 20/04/1995 n. 26 (come modificata dalla L.R. 28/12/2007 n. 33) prevede un incentivo volumetrico tradotto nella possibilità di recupero del volume di murature e solai a fronte di interventi di miglioramento energetico:

"... 1-ter. I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate.

2. Le norme del precedente comma si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali di antica formazione..."

L'art. 44, comma 18, L.R. 12/2005 dispone che "i comuni possono prevedere l'applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico."

In conformità alla normativa regionale, in caso di esecuzione di interventi eseguiti in conformità alle politiche ambientali ed energetiche regionali, nazionali ed internazionali, la tariffa commisurata ai soli oneri di urbanizzazione secondaria potrà essere soggetta a riduzione nei termini e condizioni di cui alle sotto riportate indicazioni, per quanto applicabile.

Il procedimento di riduzione si svolge in due distinte fasi: quella progettuale e quella di certificazione.

Fase progettuale.

Alla presentazione della pratica edilizia, sia essa Denuncia d'Inizio Attività o richiesta di Permesso di Costruire, il richiedente deve necessariamente presentare la relazione tecnica redatta ai sensi della L. 10/91, D.Lgs. 192/05 e D.G.R. 8/8745/2008, con la precisazione e indicazione di tutte le notizie, informazioni, parametri, descrizioni, previste da tali normative unitamente al calcolo del fabbisogno di energia primaria limite nel rispetto dei valori indicati nell'Allegato "A" alla D.G.R. 8/8745/2008, nonché il calcolo del fabbisogno specifico annuo di energia primaria in ottemperanza al medesimo Decreto.

Fase di certificazione.

Con la presentazione della richiesta di agibilità, ovvero all'avvenuta fine lavori, dovrà essere presentata la Certificazione Energetica redatta ai sensi del D.Lgs. 192/05, D.Lgs. 311/06 e relativi decreti attuativi, attestante il raggiungimento delle prestazioni indicate in fase progettuale.

La mancanza della Certificazione comporta l'inefficacia della dichiarazione di fine lavori, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 192/05, nonché l'inapplicabilità della riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria originariamente concessa.

DETERMINAZIONE E DEFINIZIONE DELL'INCENTIVO IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

Ambiti di intervento: nuove costruzioni – patrimonio edilizio esistente.

- Ambito "A"
- Nuove costruzioni
 - Addizione funzionale
 - Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione
 - Sostituzione edilizia
 - Ristrutturazioni rilevanti

Utilizzando il rapporto tra il coefficiente EPI di progetto (EPIprog), indicato nell'APE (obbligatorio per gli interventi di cui sopra a fine lavori) e l'EPI limite previsto per legge (EPIlim) e sempre riportato nell'APE, si definisce la riduzione spettante sulla base della seguente formula, con un valore massimo di abbattimento pari al 70%:

$$1) 100\% - (EPIprog/EPIlim)\% = \text{Abbattimento oneri (\%)}$$

- Ambito "B"
- Ristrutturazione edilizia
 - Restauro e risanamento
 - Addizione funzionale

Analogamente all'Ambito "A" si utilizza la formula sotto riportata, calcolando il rapporto tra il coefficiente EPI previsto dopo la realizzazione dell'intervento (EPIprog) e il coefficiente EPI calcolato per l'edificio prima della realizzazione dell'intervento stesso (EPIprec).

$$2) 100\% - (EPIprog/EPIprec)\% = \text{Abbattimento oneri (\%)}$$

Coloro che intendano avvalersi di tale operazione devono fare un'apposita domanda di cui all'allegato modello, in carta semplice, presentando l'autocalcolo (attraverso la documentazione APE) per gli interventi in ambito A e B.

Riguardo al rimborso oneri di urbanizzazione secondaria a seguito di riduzione dovuta, in fase di rilascio di Permesso di costruire o deposito di SCIA o equipollente titolo abilitativo edilizio, si prevede la presentazione di apposita garanzia fideiussoria sull'importo da incentivare con successiva e conseguente richiesta di rimborso a consuntivo (fine lavori), oppure pagamento diretto e richiesta rimborso a consuntivo (fine lavori).

ULTERIORI CASI DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

La normativa vigente che disciplina il contributo di costruzione si può sostanzialmente ricondurre a:

- D.P.R. 06/06/2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio".

Tali norme, oltre a delineare le procedure per l'acquisizione dei titoli abilitativi e classificare gli interventi edilizi, individuano puntualmente le casistiche di riduzione e/o esonero dal contributo di costruzione.

D.P.R. 06/06/2001 n. 380: L'art. 17, comma 3 "Riduzione o esonero dal contributo di costruzione" dispone:

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione

determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

**DETERMINAZIONE DEL COSTO UNITARIO DI MONETIZZAZIONE
PER MANCATA CESSIONE DI AREE A STANDARD**

L'art. 46 della L.R. 12/05 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che in fase di pianificazione esecutiva debbano essere individuate sul territorio comunale delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano dei Servizi.

Lo stesso articolo prevede altresì che qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, la convenzione del Piano Esecutivo e/o Permesso di Costruire, può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al Comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree.

Di seguito è stata individuata un'unica procedura di calcolo applicabile ad ogni caso specifico mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$CM = [OU \times (AM/AS) \times IV + CE] \times CC$$

dove:

CM = Costo di monetizzazione unitario (€/mq.) di area da monetizzare. Moltiplicando tale valore per la superficie di area a standard da monetizzare si ottiene il costo di monetizzazione totale;

OU = Onere di urbanizzazione secondario;

AM/AS = Area a standard da monetizzare / Area a standard dovuta per legge;

IV = Indice volumetrico di Zona;

CE = Costo di esproprio delle aree (stabilito in € 20,00 riferito al più recente accordo bonario);

CC = Coefficiente correttivo:

- Fascia 1, Ambiti residenziali/prevalentemente residenziali = 4
- Fascia 2, Ambiti produttivi/commerciali = 3
- Fascia 3, Ambiti agricoli/standard = 2

**DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DEL COSTO DI
MONETIZZAZIONE DEGLI SPAZI A PARCHEGGIO PERTINENZIALI DA REPERIRE IN CASO DI INTERVENTI DI
RECUPERO SOTTOTETTO A FINI ABITATIVI**

La L.R. n. 12 dell' 11 marzo 2005 prevede in capo ai Comuni la possibilità, nei casi di interventi edilizi finalizzati al recupero a fini abitativi dei piani sottotetto e previa adozione di idoneo atto amministrativo: di applicare una maggiorazione in misura massima del 20% del contributo di costruzione dovuto (art. 64, comma 7); di subordinare il recupero a fini abitativi dei piani sottotetto, qualora destinati alla creazione di nuove unità immobiliari, al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura variabile di:

- minimo 1 mq./10 mc.;
 - massimo 25,00 mq. per ogni nuova unità immobiliare;
- (art. 64, comma 3);

di disporre l'esclusione di parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall'applicazione delle disposizioni atte al recupero a fini abitativi dei piani sottotetto (art. 65, comma 1bis).

Si ritiene opportuno confermare la maggiorazione consentita dalla Legge Regionale 12/2005 pari al 20% da applicare al contributo di costruzione commisurato a tutte le voci che lo compongono (oneri di urbanizzazione + costo di costruzione + monetizzazione spazi a parcheggio pertinenziali).

COSTO DI MONETIZZAZIONE DEGLI SPAZI A PARCHEGGIO PERTINENZIALI DA REPERIRE

L'art. 64, comma 3, della LEGGE REGIONALE 12/2005 dispone che il costo di monetizzazione sia determinato "...in relazione al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire..." .

Pertanto è necessario determinare il reale costo che l'Ente pubblico dovrebbe sostenere in caso di realizzazione di parcheggi pubblici.

La documentazione agli atti d'ufficio non consente di reperire una quantificazione attuale.

Si è proceduto pertanto alla redazione di un computo metrico estimativo, sulla base del listino prezzi della Camera di Commercio di Pavia, per la realizzazione di una significativa porzione di parcheggi pubblici (comprendente quindi anche opere di illuminazione pubblica e fognatura difficilmente quantificabili se riferite ad un singolo posto auto) avente le seguenti caratteristiche:

- dimensioni e superficie: larghezza 5,00 mt. x lunghezza 26,00 mt.; superficie = 130,00 mq.;
- ubicazione e tipologia: posto longitudinalmente in fregio a strada esistente e con accesso diretto;
- dotazione impianti: illuminazione pubblica (n. 3 punti luce), smaltimento acque meteoriche mediante n. 3 caditoie collegate alla fognatura esistente;
- posti auto: disposti a pettine,
 - n. 1 con larghezza 3,50 x lunghezza 5,00;
 - n. 9 con larghezza 2,50 x lunghezza 5,00;
 - un posto auto = 12,50 mq.;

il tutto come da computo allegato:

Si determina l'incidenza da applicare a mq. di area da monetizzare pari ad €. 170,00.

MODALITA' DI VERSAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Si ritiene opportuno altresì apportare modifiche alle modalità di versamento del contributo di costruzione come di seguito riportate con la precisazione che per importi relativi al contributo di costruzione inferiori a € 10.000,00 non è consentito il versamento rateizzato:

Oneri di urbanizzazione

Il versamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione dovrà essere così ripartito:

Prima rata	50% entro 30 giorni dalla data di notifica dell'invito al pagamento del permesso di costruire ovvero, in caso di Denuncia d'Inizio Attività, dalla data di deposito della stessa
Seconda rata	25% maggiorato degli interessi legali, entro 12 mesi dalla data dell'invito al pagamento del permesso di costruire ovvero, in caso di Denuncia d'Inizio Attività, dalla data di deposito della stessa
Terza rata	25% maggiorato degli interessi legali, entro 24 mesi dalla data dell'invito al pagamento del permesso di costruire ovvero, in caso di Denuncia d'Inizio Attività, dalla data di deposito della stessa

A garanzia del pagamento della seconda e terza rata del contributo dovuto, dovranno essere presentate opportune garanzie bancarie o assicurative come meglio di seguito descritte.

Costo di costruzione

Il versamento del contributo afferente al costo di costruzione dovrà essere così ripartito:

Prima rata	1/3 entro 30 giorni dalla data di notifica dell'invito al pagamento del permesso di costruire ovvero, in caso di Denuncia d'Inizio Attività, dalla data di deposito della stessa
Seconda rata	1/3 maggiorato degli interessi legali, entro 12 mesi dalla data dell'invito al pagamento del permesso di costruire ovvero, in caso di Denuncia d'Inizio Attività, dalla data di deposito della stessa
Terza rata	1/3 maggiorato degli interessi legali, entro 24 mesi dalla data dell'invito al pagamento del permesso di costruire ovvero, in caso di Denuncia d'Inizio Attività, dalla data di deposito della stessa

A garanzia del pagamento della seconda e terza rata del contributo dovuto, dovranno essere presentate opportune garanzie bancarie o assicurative come meglio descritte nel successivo paragrafo "Considerazioni finali".

Monetizzazione per mancata cessione di aree per servizi essenziali

Il versamento della monetizzazione per la mancata cessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 46 della legge Regionale 12/05, all'atto della stipula della Convenzione urbanistica relativa alla pianificazione esecutiva in attuazione.

Monetizzazione degli spazi a parcheggio da reperire ai sensi dell'art. 64, comma 3, Legge Regionale 12/05

Il versamento della monetizzazione per la mancata dotazione di spazi a parcheggio privato ai sensi dell'art. 64, comma 3, Legge Regionale 12/2005, dovrà essere effettuato in unica soluzione prima della costituzione dell'atto abilitativo (in caso di D.I.A.), ovvero prima del rilascio del Permesso di Costruire.

CONSIDERAZIONI FINALI

1) I volumi e gli spazi destinati a ricovero delle autovetture non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell'art. 69 della Legge Regionale 12/05.

2) A garanzia del pagamento della seconda e terza rata afferenti al contributo di costruzione, il richiedente dovrà presentare opportune garanzie reali (bancarie o assicurative) con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) la garanzia finanziaria dovrà:

- comprendere, nell'ammontare complessivo, gli importi dilazionati e maggiorati degli interessi legali calcolati sulla durata della massima dilazione ammessa;
- essere esigibile dal Comune a prima richiesta;
- prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile;
- prevedere espressa rinuncia ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

b) il debito residuo non può essere frazionato in più di 2 (due) rate, l'ultima delle quali deve avere scadenza entro il termine di 36 (trentasei) mesi dalla data dell'Avviso di Avvenuto Permesso di Costruire, ovvero, in caso di Denuncia d'Inizio Attività, dalla notifica della Comunicazione Comunale;

c) sulle somme dovute per effetto della rateizzazione dovrà essere corrisposto l'interesse legale;

d) alla scadenza di ogni rata, qualora sia intervenuto l'aggiornamento del contributo, la quota di rateo dovrà essere maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente;

e) in caso di ritardo nel pagamento delle singole rate alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 380/01.

3) La presentazione della domanda di Agibilità, anche parziale, prima della scadenza dei termini indicati al paragrafo "Modalità di versamento", comporterà il versamento immediato e totale del contributo residuo maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'Avviso e/o della Comunicazione Comunale.

A scomputo totale o parziale del contributo commisurato afferente agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono chiedere, nell'istanza per l'ottenimento dei titoli abilitativi, di essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria e secondaria alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/06. La richiesta di scomputo dovrà essere corredata da computo metrico estimativo redatto in base ai prezzi unitari risultanti dal listino edito dalla C.C.I.A.A. di Pavia in vigore all'atto della richiesta dei titoli abilitativi. Per le opere autorizzate dovrà essere presentata idonea garanzia bancaria o assicurativa.

Le disposizioni di cui alla presente sono da intendersi integrante dalle normative statali e regionali vigenti in materia,

OGGETTO: **RICHIESTA INCENTIVO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____

in qualità di titolare/avente causa dell'atto autorizzativo

- permesso di costruire n. _____ del _____

- SCIA prot. n. _____ del _____

presenta apposita documentazione ai fini della riduzione percentuale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria.

Ambito "A" - nuove costruzioni

- addizione funzionale

- ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione)

- ristrutturazioni edilizie rilevanti >300 mq

- sostituzione edilizia

EPI di progetto _____ kWh /mq annuo

EPI limite _____ kWh /mq annuo

Calcolo del rapporto EPIprog/EPIlim:

EPI di progetto/EPI limite = _____ = X%

100% - X% = riduzione oneri %

Per cui può essere applicata una riduzione degli oneri del (_____) %

Ambito "B" - ristrutturazione edilizia

- restauro e risanamento conservativo

EPI di progetto _____ kWh /mq annuo

EPI precedente _____ kWh /mq annuo

Calcolo del rapporto EPIprog/EPIprec:

EPI di progetto/EPI precedente = _____ = X%

100% - X% = riduzione oneri %

Per cui può essere applicata una riduzione degli oneri del (_____) %

CHIEDE

1) La riduzione del _____% concernente il contributo versato in data _____
di € _____ e la restituzione di tale importo

2) La riduzione del _____% concernente il contributo di € _____ garantito da
polizza fidejussoria n. _____

Data

in fede